**N. 00919/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 01282/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2012, proposto da:

Comune di San Marco in Lamis (Fg), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avv. Nino Matassa, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Placidi, via Cosseria, 2;

*contro*

Società Nuovedilizia a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 6; Regione Puglia;

*per la riforma*

*in parte qua* della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. III, n. 1704 dd. 11 novembre 2011, resa tra le parti e concernente annullamento di piano particolareggiato e risarcimento del danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Nuovedilizia a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Fulvio Rocco e udito per l’appellante Comune l’Avv. Nino Matassa e - in sede preliminare - l’Avv. Francesco Vannicelli, in sostituzione dell’Avv. Enrico Follieri, per la Società Nuovedilizia a r.l.;

Va premesso che la domanda cautelare in epigrafe è limitata alla sospensione del capo della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. III, n. 1704 dd. 11 novembre 2011 recante la condanna del Comune di San Marco in Lamis al pagamento della somma di € 894.240,00.- (tra l’altro, ivi indicata in *“894.24,00”*) oltre a rivalutazione e interessi legali, per asserita responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione Comunale.

La domanda stessa va accolta, non solo avendo riguardo al pregiudizio dedotto e alla mancata assunzione da parte del giudice di primo grado di una consulenza tecnica d’ufficio idonea fondare la congruità della pretesa azionata dalla parte ivi ricorrente, ma anche avuto riguardo – in via assorbente – al principio di ordine generale per cui non può discendere un risarcimento del danno da un provvedimento emanato *secundum ius* e, nella specie, ritenuto tale anche dallo stesso giudice di primo grado nel capo della sentenza con il quale sono state respinte le domande impugnatorie e di adempimento proposte dall’appellata Società.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie la domanda cautelare in epigrafe (ricorso numero: 1282/2012) nei limiti dell’interesse dell’appellante Comune, per l’effetto, dispone la sospensione l’esecutività della sentenza impugnata limitatamente al capo recante la condanna del Comune medesimo al risarcimento del danno.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)